

## **CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO**

### Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifiche Contrattuali

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 8 S: Consegna, installazione, attivazione e configurazione

Articolo 9 S: Verifica di conformità

Articolo 10 S: Servizio di assistenza e manutenzione

Articolo 11 S: Servizi Professionali

Articolo 12 S: Servizi di Formazione

Articolo 13 S: Penali

Articolo 14 S: Corrispettivo

Articolo 15 S: Revisione Prezzi

Articolo 16 S: Revisione del Catalogo dell'Accordo Quadro

Articolo 17 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 18 S: Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 19 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 S: Privacy e Subingresso nel contratto

Articolo 21 S: Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

Articolo 22 S: Fuori Produzione

Articolo 23 S: Evoluzione Tecnologica

Articolo 24 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto

Articolo 25 S: Forza Maggiore

Articolo 26 S: Foro Esclusivo

### Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 –

Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità

ARTICOLO 1	S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	7
ARTICOLO 2	S DURATA	10
ARTICOLO 3	S MODIFICHE CONTRATTUALI	10
ARTICOLO 4	S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	11
ARTICOLO 5	S PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO	13
ARTICOLO 6	S GARANZIE	13
ARTICOLO 7	S SUBAPPALTO	14
ARTICOLO 8	S CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE	15
ARTICOLO 9	S VERIFICA DI CONFORMITÀ	15
ARTICOLO 10	S SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	17
ARTICOLO 11	S SERVIZI PROFESSIONALI	19
ARTICOLO 12	S SERVIZI DI FORMAZIONE	19
ARTICOLO 13	S PENALI	20
ARTICOLO 14	S CORRISPETTIVO	23
ARTICOLO 15	S REVISIONE PREZZI	25
ARTICOLO 16	S REVISIONE DEL CATALOGO DI ACCORDO QUADRO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 17	S FATTURAZIONE E PAGAMENTO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 18	S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	31
ARTICOLO 19	S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
ARTICOLO 20	S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	33
ARTICOLO 21	S - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	35
ARTICOLO 22	S - FUORI PRODUZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 23	S - EVOLUZIONE TECNOLOGICA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 24	S- PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	38
ARTICOLO 25	S- FORZA MAGGIORE	38

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Accordo Quadro per la fornitura di Appliance Nutanix Cloud Platform, di software Nutanix e relativi servizi per Sogei - ID 2903

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica>, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_= P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;  
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;
- c) in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti –

---

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Accordo Quadro per la fornitura di Appliance Nutanix Cloud Platform, di software Nutanix e relativi servizi per Sogei - ID 2903

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)

nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore;
- f) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro (di seguito, anche "contratto") è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordinativi di Fornitura;
- g) i singoli Ordinativi di Fornitura verranno perfezionati tra le Sogei ed il Fornitore, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati
- h) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente Accordo Quadro;
- i) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento de \_\_\_\_\_ <specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>;*
- j) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_ *come previsto nel Capitolato d'oneri, il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto per la sua registrazione, sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice. <<Oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia*

*avvenuto con modalità virtuale*: l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_", ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_>>. Laddove il titolo, attestante il pagamento, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo;

- k) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- l) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: B99EA18490;
- m) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- n) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- o) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- p) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta Economica; Allegato "II" - Catalogo di Accordo Quadro derivante dall'offerta stessa; Allegato "III" - Capitolato tecnico e relativa Appendice A; Allegato "IV"– Patto di integrità; Allegato "V" – Privacy; Allegato "VI" Security; *<eventuale, l'Allegato "VII" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; >*; *<eventuale, l'Allegato "VIII" il contratto di avvalimento;>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- q) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- r) valgono le seguenti definizioni:
  - per la **Committente** si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica; per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre

Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;

- s) Il presente contratto non si caratterizza per la presenza della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice;
- t) Nel presente contratto laddove applicabile potrà trovare applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.
- u) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_ giudizio R.G. \_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_ contro \_\_\_\_, per \_\_\_\_.]*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
  - a) **(fornitura)** appliance e componentistica Hardware aggiuntiva per le Infrastrutture Nutanix, appliances e componenti identificati puntualmente e totalmente dai part number riportati nella "**Appendice A**" del Capitolato Tecnico ed etichettati con la lettera "a" nella colonna "tipologia oggetto di fornitura";
  - b) **(manutenzione nuove apparecchiature)** servizi di **assistenza e manutenzione** on site sulle componenti oggetto di fornitura, indicate al precedente punto a), servizi identificati puntualmente e totalmente dai part number riportati nella "**Appendice A**" del Capitolato Tecnico ed etichettati con la lettera "b)" nella colonna "tipologia oggetto di fornitura";
  - c) **(manutenzione apparecchiature preesistenti)** servizi di **assistenza e manutenzione** on site sulle componenti già presenti presso la Committente, servizi identificati puntualmente e totalmente dai part number riportati nella "**Appendice A**" del Capitolato Tecnico ed etichettati con la lettera "c)" nella colonna "tipologia oggetto di fornitura";

---

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Accordo Quadro per la fornitura di Appliance Nutanix Cloud Platform, di software Nutanix e relativi servizi per Sogei - ID 2903

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- d) **(Sottoscrizioni)** abilitazioni **software** per le appliances oggetto di fornitura, indicate al precedente punto a), nonché per quelle già operative presso la Committente, sottoscrizioni identificate puntualmente e totalmente dai part number riportati nella **“Appendice A”** del Capitolato Tecnico ed etichettati con la lettera “d”) nella colonna “tipologia oggetto di fornitura”;
  - e) **(Servizi Professionali)** Servizi Professionali e di Deployment, legati alle soluzioni integrate Nutanix, servizi identificati puntualmente e totalmente dai part number riportati nella **“Appendice A”** del Capitolato Tecnico ed etichettati con la lettera “e1)” ed “e2)” nella colonna “tipologia oggetto di fornitura”;
  - f) **(Servizi di Formazione)** Servizi di Formazione, legati alle soluzioni Nutanix, servizi identificati puntualmente e totalmente dai part number riportati nella **“Appendice A”** del Capitolato Tecnico ed etichettati con la lettera “f)” nella colonna “tipologia oggetto di fornitura”.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura inviati da Sogei S.p.A. per l'affidamento delle prestazioni sulla base delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
3. L'ordinativo di fornitura dovrà contenere tutte le informazioni meglio dettagliate nel capitolato tecnico allegato al presente Accordo Quadro;
4. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
5. Come previsto nel Capitolato tecnico, nel caso in cui l'oggetto dell'Ordinativo sia destinato, alternativamente:
- ad essere impiegato sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
  - ad essere impiegato sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e per funzioni di sicurezza informatica attinenti alla tutela del dato e delle informazioni
- in fase di pre-ordine dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dal paragrafo 4.2.2 *bis* del Capitolato tecnico medesimo.
6. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
7. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche

ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

8. L'appalto dovrà essere eseguito nelle sedi CED Sogei di via Carucci in Roma e presso un sito situato entro 480 km da Roma. La destinazione degli oggetti di fornitura sarà puntualmente identificata nell'ambito di ciascun "Ordinativo di fornitura".  
Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna degli oggetti di fornitura il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
9. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
10. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
11. il Fornitore per ogni ordinativo legato alla specifica fornitura, consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il *Piano operativo* entro 5 giorni dall'emissione dell'ordinativo, pena l'applicazione delle penali, ovvero provvederà alla schedulazione delle attività, sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico, contenente una proposta relativa ai termini per la consegna, l'installazione, la configurazione e l'attivazione, nonché la documentazione descrittiva di Casa Madre relativa ai servizi professionali e/o ai servizi di formazione ordinati, e alla successiva verifica di conformità della fornitura e/o dei servizi, nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. La Committente potrà richiedere eventuali modifiche sui termini proposti nel piano operativo che dovranno essere recepite dal Fornitore entro il termine di 5 giorni, pena l'applicazione delle penali. Fatte salve eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali
12. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto e/o nel piano operativo, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
13. E' designato quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14, il Dott. \_\_\_\_\_. *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_.>
14. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente Accordo Quadro spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula, secondo quanto prescritto al riguardo al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 17 e 18, del Codice, contestualmente alla stipula.
2. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula dell'Accordo Quadro coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
5. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.
6. Come previsto dal paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, gli acquisti di materiale nuovo e aggiuntivo, o di pacchetti di servizi la cui durata minima sia fissata in 12 mesi, non potranno essere esercitati oltre il terzo anno di durata contrattuale, rappresentando il quarto anno esclusivamente un buffer temporale di allineamento della manutenzione delle apparecchiature e del sw acquisiti e di quanto già presente ad oggi in Sogei fino al cotermine.

## ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente oltre alle opzioni di cui all'art.2 del presente contratto può:
  - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice;
  - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
  - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
  - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice

3. Nei casi di cui precedenti lettere a), b) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

#### **ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
  - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
  - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
5. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>. *<eventuale, nel caso in cui sia previsto e il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, inserire>*: La Committente accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite

direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperenziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>

12. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "[Politica per la Responsabilità Sociale](#)" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale" con il seguente oggetto "Impegno sulla Responsabilità Sociale".

Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica Ambientale adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale al seguente link "[Politica Ambientale](#)" e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

## ARTICOLO 5 S PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente.

## ARTICOLO 6 S GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## ARTICOLO 7 S SUBAPPALTO

***<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire:***

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.>

***<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto è previsto, inserire successivi commi:***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, —l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale.>.
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento <in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile in misura pari al .... per cento> delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
5. Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa.
6. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.



7. La contraente dovrà tramettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture rilasciate dall'impresa subappaltatrice, debitamente quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Al fine della trasmissione delle suddette fatture quietanzate, Sogei, mette a disposizione il Portale fornitori, che permette, nella sezione Gestione Subappalti, l'inserimento delle fatture e il loro invio. Per la modalità di trasmissione della suddetta documentazione si rimanda alla sezione Gestione contabile subappalto presente sul sito internet Sogei.

#### **ARTICOLO 8 S CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE**

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa
2. Entro il termine previsto nel Piano Operativo relativo a ciascun ordinativo di fornitura il Fornitore dovrà terminare il processo di consegna, installazione, attivazione e configurazione di tutti i prodotti relativi allo specifico ordinativo di fornitura.
3. Ultimate le operazioni di installazione, attivazione e configurazione, il Fornitore dovrà consegnare, entro 5 giorni solari, alla Committente un "Rapporto di Fine Installazione", o altro documento equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle apparecchiature hardware installate, sistema operativo, part number e modalità di licensing dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico, Contestualmente al "Rapporto di fine installazione", l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", che dovrà essere accettato dalla Committente, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di successiva Verifica di conformità della fornitura.

#### **ARTICOLO 9 S VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico, entro il termine di 30 giorni solari decorrente dalla data di accettazione del "Piano di collaudo", predisposto dal Fornitore e consegnato contestualmente al "Rapporto di fine installazione", le componenti hardware, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", lett. a) e d) saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo intitolato "Consegna, installazione, configurazione" il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.



3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni solari con decorrenza dalla accettazione del Piano di Collaudo;
5. Con riferimento ai servizi, modalità e tempistiche sono indicate al paragrafo 4.2.8 del Capitolato tecnico e relativi sottoparagrafi.
6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del progetto.
7. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) e d) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b), c), e) ed f), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
10. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
11. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 dell’Allegato II.14 del Codice.
15. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
17. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S lett. a) e d).
18. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), relativamente ai servizi di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. b), c), e) e f), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. b), c), e) e f).

#### **ARTICOLO 10 S SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

1. Il Fornitore, entro 30 giorni dalla stipula, dovrà realizzare l’integrazione dei propri sistemi per la gestione dei malfunzionamenti con quelli in uso presso la Committente e/o l’Amministrazione, nonché lo sviluppo delle componenti software necessarie ad assicurare l’interoperabilità tra il proprio sistema di gestione degli interventi e i sistemi attualmente in uso, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione, a pagamento “on site”, di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. b), dalla relativa “Data di accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo intitolato “Verifica di conformità” e per tutta la durata indicata nell’Ordinativo. .
3. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione, a pagamento “on site”, di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. c), per la durata indicata nell’Ordinativo.
4. Il servizio di assistenza e manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la

documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

5. L'assistenza e la manutenzione comprendono, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
6. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
7. Il servizio di assistenza e manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato Tecnico.
8. La Committente comunicherà/anno al Fornitore i malfunzionamenti, il livello di severità mediante lo strumento telematico con il quale il Fornitore dovrà integrarsi, come previsto precedente comma 1.
9. Per i malfunzionamenti delle apparecchiature hardware, il Fornitore si impegna a prendere in carico i malfunzionamenti e a ripristinare la funzionalità delle apparecchiature entro i livelli di servizio previsti nel paragrafo 5.3.1 e 5.3.3 del Capitolato Tecnico.
10. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
11. Per i malfunzionamenti dei prodotti software, ricevuta la comunicazione di segnalazione, il Fornitore si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail/PEC alla Committente, nel rispetto dei livelli di servizio previsti nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico.
12. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno
13. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo intitolato "Garanzie".

14. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni
15. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese del Fornitore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato del Fornitore una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature

#### **ARTICOLO 11 S SERVIZI PROFESSIONALI**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali specialistici di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e) secondo le modalità, termini e orari previsti nel Capitolato tecnico al paragrafo 6.
2. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.2.8.2 nonché in conformità a quanto stabilito al successivo "Fatturazione e pagamento". Resta fermo l'esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S che sarà effettuata secondo le modalità definite nel paragrafo 4.2.8.2 del Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 12 S SERVIZI DI FORMAZIONE**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi di formazione di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f) secondo le modalità, termini e orari previsti nel Capitolato tecnico al paragrafo 7.
2. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.2.8.3 nonché in conformità a quanto

stabilito al successivo “Fatturazione e pagamento”. Resta fermo l’esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S che sarà effettuata secondo le modalità definite nel paragrafo 4.2.8.3 del Capitolato Tecnico.

## ARTICOLO 13 S PENALI

1. Qualora il Fornitore non metta a disposizione della Committente una struttura di coordinamento e pianificazione, entro **10 giorni solari** dalla stipula del contratto, la Committente applicherà una penale pari a **€ 1.000,00** per ogni giorno solare di ritardo.
2. Qualora il Fornitore non predisponga ed attui quanto necessario all’interconnessione dei propri sistemi di gestione dei malfunzionamenti al sistema TTA della Committente, entro **30 giorni solari** dalla stipula del contratto, la Committente applicherà una penale pari a **€ 1.000,00** per ogni giorno solare di ritardo.
3. Qualora il Fornitore non consegni **il Piano Operativo** entro **5 giorni solari** dalla emissione del singolo ordinativo di fornitura, ovvero non recepisca le modifiche per lo stesso entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta di modifiche, la Committente applicherà una penale pari allo **0,5%** del corrispettivo contrattuale dell’ordinativo di riferimento per ogni giorno solare di ritardo.
4. Qualora il Fornitore non metta a disposizione della Committente **l’elenco con i dati identificativi delle apparecchiature** entro **5 giorni solari** prima della consegna, la Committente applicherà una penale pari allo **0,5%** del corrispettivo contrattuale dell’ordinativo di riferimento per ogni giorno solare di ritardo.
5. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al **termine di consegna delle apparecchiature concordato in fase di ordinativo o nel Piano Operativo**, di cui al Capitolato tecnico, paragrafo 4.2.6, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo **0,5%** del corrispettivo contrattuale dell’ordinativo di riferimento. La medesima penale si applica per ogni giorno solare di ritardo rispetto allo specifico **termine di installazione, attivazione e configurazione concordato in sede di Piano operativo**. Resta convenuto che il Fornitore s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico.
6. Per ogni giorno di ritardo rispetto al **termine massimo di consegna delle apparecchiature** di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 4.2.3, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all’**1,5 per mille** del corrispettivo contrattuale dell’ordinativo di riferimento. Resta convenuto che il Fornitore s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
7. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti software consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari a **€ 500,00** per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.
8. Qualora il Fornitore non consegni il Piano di collaudo entro il termine prescritto all’articolo intitolato “Verifica di conformità”, la Committente applicherà una penale pari allo **0,5%** del corrispettivo contrattuale dell’ordinativo di riferimento per ogni giorno di ritardo.

9. Qualora non vengano consegnate per tempo le specifiche autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) per installare nuove istanze dei software già acquisiti nell'ambito della durata contrattuale, la Committente applicherà una penale pari allo **0,5%** del corrispettivo contrattuale dell'ordinativo di riferimento per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di 5 giorni lavorativi previsto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.2.6.
10. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al **termine di consegna delle sottoscrizioni concordato in fase di ordinativo o nel Piano Operativo**, di cui al Capitolato tecnico, paragrafo 4.2.6, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo **0,5%** del corrispettivo contrattuale dell'ordinativo di riferimento. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico.
11. Qualora la specifica Verifica di conformità relativa ad un servizio (sia esso relativo alla manutenzione che al supporto professionale, che a quello di formazione) non si concluda positivamente la Committente applicherà una penale pari all'**1,5%** del corrispettivo dell'ordinativo di riferimento per ogni giorno solare di ritardo fino alla conclusione positiva.
12. Con riferimento ai malfunzionamenti degli oggetti di fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) e per quelli già dislocati in sito, riportati nella tabella di cui al Paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e per i quali si sia ordinato opportuno servizio di manutenzione e assistenza, per ogni ora solare di ritardo rispetto al termine di ripristino, indicato nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,5%** del corrispettivo dell'ordinativo di riferimento di cui all'art. 14 S comma 1 lettera a).
13. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico dei malfunzionamenti del hardware e software, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a:
  - per Livello di severità 1: € 300,00 per ogni ora solare di ritardo;
  - per Livello di severità 2: € 200,00, per ogni ora lavorativa di ritardo.
  - per Livello di severità 3: € 100,00, per ogni ora lavorativa di ritardo.
14. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le 8 ore complessive nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui ai precedenti art. 10 S "Servizio di assistenza e manutenzione", la Committente applicherà all'Impresa una penale di **€ 500,00** per ogni ora, o frazioni di questa, di fermo ulteriore.
15. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 10 S "Servizio di assistenza e manutenzione", il Fornitore, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari a € 1000,00 per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.

16. Nell'ambito dei servizi di supporto professionale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine concordato tramite Piano Operativo fra il Fornitore e la Committente per l'inizio dell'erogazione dei servizi, la Committente applicherà una penale pari ad € 100,00, fermo restando che l'importo delle penali applicabili non potrà superare il 10% del corrispettivo dello specifico pacchetto di servizi professionali ordinato dalla Committente all'interno del quale vengono erogate le attività.
17. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico per la ricezione del link di attivazione della sottoscrizione per i servizi di formazione, di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione, comma 1, lett. f), la Committente applicherà una penale pari all'1,5% del corrispettivo dell'ordinativo di riferimento di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lett. f).
18. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Contratto, la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S, comma 1, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 S "Condizioni particolari di risoluzione" e dall'art. 21 S "Privacy e subingresso nel contratto". Se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Security allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1,5 per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente di sicurezza
19. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
20. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.



22. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
23. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
24. Nel caso in cui l'applicazione delle penali, da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

#### ARTICOLO 14 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale massimo erogabile nell'ambito dell'intero Accordo Quadro è pari a **40.000.000,00** di euro, IVA esclusa, secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) il corrispettivo relativo alla fornitura delle appliance e componentistica Hardware aggiuntiva per le Infrastrutture Nutanix, appliances e componenti identificati puntualmente e totalmente dai part number riportati sul "Catalogo di Accordo Quadro" con le lettere a), sarà determinato sulla base dei prezzi unitari riportati nel "Catalogo di Accordo Quadro" (ottenuti applicando lo sconto percentuale offerto in gara ai prezzi unitari a base d'asta), e delle quantità richieste nel singolo ordinativo;
  - b) il corrispettivo relativo al servizio di manutenzione e assistenza delle componenti hardware, identificate sul "Catalogo di Accordo Quadro" con le lettere b), sarà determinato sulla base dei canoni mensili riportati nel "Catalogo di Accordo Quadro" (ottenuti applicando lo sconto percentuale offerto in gara ai canoni mensili a base d'asta), e delle quantità richieste nel singolo ordinativo;
  - c) il corrispettivo relativo al servizio di manutenzione e assistenza sulle componenti già presenti presso la Committente, identificate sul "Catalogo di Accordo Quadro" con le lettere c), sarà determinato sulla base dei canoni mensili riportati nel "Catalogo di Accordo Quadro" (ottenuti applicando lo sconto percentuale offerto in gara ai canoni mensili a base d'asta), e delle quantità richieste nel singolo ordinativo;
  - d) il corrispettivo relativo alle sottoscrizioni software per le appliance oggetto di fornitura nonché per quelle già operative presso la Committente, identificate sul "Catalogo di Accordo Quadro" con le lettere d), sarà determinato sulla base dei prezzi unitari riportati nel "Catalogo di Accordo Quadro" (ottenuti applicando lo sconto percentuale offerto in gara ai prezzi unitari a base d'asta), e delle quantità richieste nel singolo ordinativo;



- e) il corrispettivo relativo ai Servizi Professionali identificati sul “Catalogo di Accordo Quadro” con la lettere e1) ed e2), sarà determinato sulla base dei prezzi unitari riportati nel “Catalogo di Accordo Quadro” (ottenuti applicando lo sconto percentuale offerto in gara ai prezzi unitari a base d'asta), e delle quantità richieste nel singolo ordinativo;
  - f) il corrispettivo relativo ai Servizi di Formazione identificati sul “Catalogo di Accordo Quadro” con la lettera f), sarà determinato sulla base dei prezzi unitari riportati nel “Catalogo di Accordo Quadro” (ottenuti applicando lo sconto percentuale offerto in gara ai prezzi unitari a base d'asta), e delle quantità richieste nel singolo ordinativo;
2. Il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari ad € 348,00 al netto di IVA
  3. Superate le soglie di ordinato globale nell'ambito dell'Accordo Quadro di seguito riportate, la Committente avrà diritto ad un ulteriore sconto sul corrispettivo, a valere sin dall'ordinativo con cui tale percentuale viene raggiunta:

Soglia di ordinato globale nell'ambito dell'AQ (€)	Ulteriore sconto
€0,00 ≥ Valore > €10.000.000,00	0%
€10.000.000,00 ≥ Valore > € 20.000.000,00	1%
€20.000.000,00 ≥ Valore > € 30.000.000,00	1% (per uno sconto totale quindi del 2%)
€30.000.000,00 ≥ Valore > Massimale totale contrattuale (inclusivo dell'eventuale estensione)	1% (per uno sconto totale quindi del 3%)

Tali valori potranno essere migliorati dal Fornitore mediante comunicazione scritta come riportato nell'art 16 “Revisione del Catalogo dell'Accordo Quadro”

4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
8. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017

9. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1 del Codice, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

Ai sensi dell'articolo 7 del D. lgs. 24 marzo 2025, n. 33 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni \_\_\_\_\_ (*indicare espressamente le prestazioni cui si applica*) devono trasmettere alla Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33:

- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33;
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni di cui al comma 2 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

10. Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.

11. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità di cui al comma 3 del richiamato art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

12. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino alla Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 del richiamato art. 7 del D.

## ARTICOLO 15 S REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo di rilevazione"), i prezzi relativi ai beni/servizi riportati nella tabella che segue (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione"), saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base al corrispondente indice pubblicato da ISTAT e riportato nella medesima tabella, ponderato sulla proporzione percentuale indicata nella colonna peso: .

Beni/Servizi	Indice di riferimento	peso
– Fornitura di Appliance hardware per il refresh tecnologico e il potenziamento delle infrastrutture Nutanix in esercizio.	Indice dei prezzi alla produzione dell'industria relativo a "Fabbricazione di computer e unità periferiche" (ATECO 262), valori per il mercato interno	50%

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Accordo Quadro per la fornitura di Appliance Nutanix Cloud Platform, di software Nutanix e relativi servizi per Sogei - ID 2903

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)

26

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Servizi di assistenza e manutenzione delle appliance oggetto di nuova fornitura e delle appliance già in esercizio</li> <li>– Servizi di installazione e configurazione Hardware</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fornitura di Sottoscrizioni Software per le infrastrutture Nutanix in acquisizione e per quelle già in esercizio.</li> <li>– Servizi di installazione e configurazione Software</li> <li>– Servizi professionali Nutanix</li> <li>– Servizi di formazione Nutanix</li> </ul>	Indice dei prezzi della produzione dei servizi relativo a "Produzione di Software, consulenza informatica e attività connesse" (ATECO 62), valori business to business	50%

2. La revisione avverrà con le seguenti modalità.

- Calcolo della variazione percentuale di ciascuno degli Indici di Riferimento sopra riportati. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato – e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Saranno considerati solo i valori definitivi degli indici.
  - Calcolo della media ponderata delle variazioni degli Indici di Riferimento di cui al punto precedente. I fattori di ponderazione, pari al peso stimato dei beni/servizi relativi ai due Indici di Riferimento di cui al comma 1 rispetto al valore complessivo dell'accordo quadro, sono riportati in tabella.
  - Qualora la variazione media ponderata di cui al punto precedente risulti superiore, in aumento o in diminuzione, al 5%, saranno aggiornati i corrispettivi dovuti al Fornitore dei soli beni/servizi per i quali la variazione del corrispondente Indice di Riferimento risulti a sua volta superiore al 5%. In tal caso, i corrispettivi saranno aggiornati applicando ai Prezzi offerti in gara una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza della variazione dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
- Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. "Recesso" delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
  - In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

## ARTICOLO 16 S REVISIONE DEL CATALOGO DI ACCORDO QUADRO

1. Nel corso di durata del presente Accordo Quadro, il Fornitore si impegna ad informare la Committente sulla revisione del Catalogo in termini di introduzione di Prodotto/i e/o di miglioramenti, anche temporanei, di uno o più degli ulteriori sconti riportati nella tabella di cui al precedente articolo 14 comma 3.
2. I prodotti che il Fornitore potrà introdurre nel Catalogo dovranno essere aggregati di voci di Catalogo già presenti nel Catalogo stesso, il cui prezzo dovrà essere inferiore alla somma dei prezzi delle singole voci. Tali prodotti potranno essere resi disponibili anche relativamente a periodi di tempo limitati entro i quali potranno essere acquistati dalla Committente.

Nell'ipotesi di inserimento di un nuovo prodotto, tale informazione deve essere fornita alla Committente con le seguenti modalità:

- a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione:
  - i) del Prodotto introdotto rispetto al Catalogo, delle voci del Catalogo che il prodotto aggrega, del prezzo del prodotto aggregato e dell'eventuale periodo temporale per cui tale nuovo prodotto sarà reso disponibile;

nonché

- b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione:
  - i) del Prodotto introdotto rispetto al Catalogo, delle voci del Catalogo che il prodotto aggrega, del prezzo del prodotto aggregato e dell'eventuale periodo temporale per cui tale nuovo prodotto sarà reso disponibile.

3. Nell'ipotesi di miglioramento di uno o più degli ulteriori sconti riportati nella tabella di cui al precedente articolo 14 comma 3, tale informazione deve essere fornita alla Committente mediante una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore.
4. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate revisioni, con cadenza almeno trimestrale, che verrà valutata dalla Committente. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa revisione.
5. Nel corso di durata dell'Accordo Quadro il Fornitore, con cadenza almeno trimestrale, potrà comunicare la diminuzione dei prezzi delle singole linee di Catalogo dell'Accordo Quadro. Tale informazione deve essere fornita alla Committente con la seguente modalità:
  - a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore, con indicazione della variazione dei prezzi degli oggetti di Catalogo e relativa motivazione;

nonché

- b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione

che su tali prezzi viene applicato lo sconto offerto (ovvero condizioni di miglior favore).

6. All'esito di tale determinazione in ordine al nuovo prezzo la Committente procederà all'accettazione del prezzo modificato e all'aggiornamento del Catalogo.

## ARTICOLO 17 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
  - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) e d), potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 9 S comma 7;
  - b) con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b) e c), potrà emettere fatture trimestrali posticipate, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S, comma 7;
  - c) con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. e1) ed f) potrà emettere fatture a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7.
  - d) con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. e2), potrà emettere fatture al termine di ciascun trimestre di servizio, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del

decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che:
- le fatture di cui al precedente comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
  - le fatture di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. c) e d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione prestazioni erogate;
- <nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
7. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7 del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e smi
9. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui all'articolo "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale

10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) B99EA18490 il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.>
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione
12. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del Contratto.
16. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.*



## ARTICOLO 18 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento di dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o la documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
  - b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, in conformità con quanto previsto dall'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Fornitore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate dal Fornitore, nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”.
3. Resta fermo quanto previsto all'art. 20 S
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. “Forza Maggiore”
5. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore
6. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro.
7. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. “Forza Maggiore”, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.
- 8.



9. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

#### **ARTICOLO 19 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **ARTICOLO 20 S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente, potrà essere nominato, all'atto della stipula o in corso di esecuzione del Contratto, quale "Responsabile del trattamento" ovvero "Sub-responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche "Regolamento UE"), a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di Responsabile del trattamento in relazione all'oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Fornitore ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni normativa in tema di trattamento dei dati personali.
2. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

3. *<in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) aggiungere il presente comma relativo alla nomina delle società mandanti quali Sub-responsabili del trattamento da parte della mandante>* Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 del Regolamento UE, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite da Sogei. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo al Fornitore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto di Sogei.
4. Nel caso in cui il Fornitore violi uno qualunque degli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto e i suoi allegati, nell'“Allegato privacy” e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 S “Condizione particolare di risoluzione”.
5. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di violazione o inosservanza delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'“Allegato Privacy”, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
6. Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Sogei in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'“Allegato Privacy” e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per

l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel Contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
8. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente Contratto e con l'"Allegato Privacy", nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.
9. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
10. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### **ARTICOLO 21 S - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.

2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 22 S - FUORI PRODUZIONE**

1. Nel corso di durata del contratto, il Fornitore potrà non fornire l’apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Committente:
  - a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il

---

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Accordo Quadro per la fornitura di Appliance Nutanix Cloud Platform, di software Nutanix e relativi servizi per Sogei - ID 2903

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)

produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Committente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, la Committente procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, la Committente chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Committente, il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione per la verifica documentale del possesso dei requisiti tecnico-funzionali dell'apparecchiatura dichiarata in “fuori produzione”.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, la Committente ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente contratto, ovvero
  - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione alle medesime condizioni economiche.

## ARTICOLO 23 S - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Committente sulla evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura o del materiale di consumo oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime; le

---

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Accordo Quadro per la fornitura di Appliance Nutanix Cloud Platform, di software Nutanix e relativi servizi per Sogei - ID 2903

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)

38

apparecchiature o il materiale di consumo “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, la Committente procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo Fuori produzione, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.

Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, la Committente autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito alle medesime condizioni economiche.

#### **ARTICOLO 24 S– PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

#### **ARTICOLO 24 S- FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le



seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 18 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

#### **ARTICOLO 25 S -FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma

La Committente

L'Impresa

---

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Accordo Quadro per la fornitura di Appliance Nutanix Cloud Platform, di software Nutanix e relativi servizi per Sogei - ID 2903

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)

40



F.to digitalmente

F.to digitalmente

**NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 2 S – Durata

Articolo 3 S – Modifiche contrattuali

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S - Garanzie

Articolo 9 S – Verifica di conformità

Articolo 11 S – Servizi Professionali

Articolo 13 S – Penali

Articolo 18 S – Condizioni particolare di Risoluzione

Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 S - Privacy e Subingresso nel contratto

Articolo 21 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

Articolo 25 S – Foro esclusivo

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G – Garanzia Definitiva

Articolo 11 G – Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G – Subappalto

Articolo 15 G- Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 –

Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

---

*F.to digitalmente*